

**Legge federale sugli stranieri
(LStr)
(Integrazione)**

Avamprogetto del 23 novembre 2011

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del.....2012¹,
decreta:

I

**La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri è modificata
come segue:**

Sostituzione di un'espressione
Concerne soltanto il francese.

Titolo

Legge federale sugli stranieri e sull'integrazione
(LStrI)

Art. 26a (nuovo) Ammissione di consulenti e insegnanti

¹ Gli stranieri possono essere ammessi a esercitare un'attività lucrativa quale consulente o insegnante religioso oppure quale insegnante di corsi di lingua e cultura del Paese d'origine se, oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18-24:

- a. hanno dimestichezza con l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera e i valori della Costituzione federale e sono in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offrono consulenza; e
- b. sono in grado di esprimersi in una lingua nazionale.

² Se al momento della domanda la condizione di cui al capoverso 1 lettera b non è adempiuta, la persona in questione può essere ammessa a titolo eccezionale, a condizione che l'autorità competente la obblighi a stipulare un accordo di integrazione.

RS

¹ FF 2012 0000

² RS 142.20

2011-.....

³ Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 33 cpv. 3 nonché 4 e 5 (nuovi)

³ È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62 e se la persona in questione è ben integrata.

⁴ Le autorità competenti possono vincolare il rilascio o la proroga del permesso di dimora all'obbligo di stipulare un accordo d'integrazione (art. 58a).

⁵ Le autorità competenti vincolano la proroga del permesso di dimora all'obbligo di stipulare un accordo d'integrazione se per la persona in questione vi sono forti rischi che si verifichi una delle eventualità di cui all'articolo 62 lettere c ed e.

Art. 34 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a, nonché lett. c (nuova) e cpv. 4

² Il permesso di domicilio può essere rilasciato se:

- a. lo straniero ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora;
- c. lo straniero è ben integrato.

⁴ Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se lo straniero adempie le condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c ed è in grado di esprimersi bene in una lingua nazionale.

Art. 42 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

¹ I coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

- a. coabitano con loro; e
- b. sono in grado di esprimersi in una lingua nazionale oppure a tal fine si sono iscritti a o frequentano un'offerta di promozione linguistica in Svizzera.

^{1bis} I figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.

Art. 43 cpv. 1e 1^{bis} (nuovo)

¹ I coniugi stranieri di stranieri titolari del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

- a. coabitano con loro; e
- b. sono in grado di esprimersi in una lingua nazionale oppure a tal fine si sono iscritti a o frequentano un'offerta di promozione linguistica in Svizzera.

^{1bis} I figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di stranieri titolari del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.

Art. 44 (nuovo) Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora

¹ Ai coniugi stranieri di stranieri titolari del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se:

- a. coabitano con loro;
- b. è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni;
- c. non dipendono dall'aiuto sociale; e
- d. sono in grado di esprimersi in una lingua nazionale oppure a tal fine si sono iscritti a o frequentano un'offerta di promozione linguistica in Svizzera.

² Ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di stranieri titolari del permesso di dimora può essere rilasciato il permesso di dimora se:

- a. coabitano con loro;
- b. è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
- c. i genitori non dipendono dall'aiuto sociale.

Art. 49a Deroga al requisito della dimostrazione delle conoscenze linguistiche (nuovo)

¹ Se motivi gravi lo giustificano, è possibile derogare al requisito di cui agli articoli 42 capoverso 1 lettera b, 43 capoverso 1 lettera b e 44 capoverso 1 lettera d.

² Sono considerati motivi gravi segnatamente:

- a. l'impossibilità, dimostrata in base a una malattia o disabilità, di acquisire la capacità di esprimersi in una lingua nazionale;
- b. l'impossibilità, resa verosimile in base all'illetteratismo o analfabetismo della persona in questione, di acquisire entro un termine ragionevole la capacità di esprimersi adeguatamente in una lingua nazionale.

³ Nei casi secondo il capoverso 2 lettera b l'autorità competente vincola la proroga del permesso di dimora all'obbligo di stipulare un accordo d'integrazione (art. 58a).

Art. 50 cpv. 1 lett. a

¹ Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:

- a. l'unione coniugale è durata almeno tre anni e la persona in questione è ben integrata; o

Titolo prima dell'art. 53

Capitolo 8: Integrazione

Sezione 1: Promozione dell'integrazione

Art. 53 Principi

¹ Nell'adempire i propri compiti, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell'integrazione e della tutela dalla discriminazione.

² Creano condizioni quadro favorevoli a garantire alla popolazione straniera pari opportunità e la partecipazione alla vita pubblica.

³ Incoraggiano segnatamente la facoltà di esprimersi in una lingua nazionale, l'acquisizione di competenze di base, l'avanzamento professionale, la previdenza per la salute nonché tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza

⁴ Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nella promozione dell'integrazione.

Art. 53a (nuovo) Beneficiari

¹ La promozione dell'integrazione si rivolge a titolari di un permesso di dimora o di domicilio, alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati.

² Tiene conto in particolare delle esigenze specifiche delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.

Art. 53b (nuovo) Promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie

La promozione dell'integrazione si svolge in primo luogo nell'ambito dell'adempimento dei compiti delle strutture esistenti a livello federale, cantonale e comunale (strutture ordinarie), segnatamente:

- a. nelle strutture di custodia diurna per l'infanzia, nelle scuole materne, nelle scuole, nelle scuole universitarie e nelle università;
- b. nella formazione e nella formazione continua;
- c. nel mondo del lavoro;
- d. nelle strutture della sicurezza sociale;
- e. nelle strutture della sanità pubblica;
- f. nella pianificazione del territorio nonché nello sviluppo delle città e dei quartieri;
- g. nello sport, nei media e nella cultura.

Art. 53c (nuovo) Promozione specifica dell'integrazione

La promozione specifica dell'integrazione a livello federale, cantonale e comunale funge da complemento alla promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie, qualora queste non siano accessibili o vi siano lacune.

Art. 54 Ripartizione dei compiti

¹ Il Consiglio federale definisce la politica d'integrazione a livello federale. Provvede affinché i servizi federali adottino e attuino, insieme alle autorità cantonali competenti, misure tese alla promozione dell'integrazione e alla tutela dalla discriminazione.

² L'UFM coordina i provvedimenti dei servizi federali tesi alla promozione dell'integrazione e alla tutela dalla discriminazione, segnatamente nei settori della sicurezza sociale, della formazione professionale, della formazione continua e della sanità. I servizi federali coinvolgono l'UFM nelle attività con potenziali ripercussioni per l'integrazione.

³ L'UFM assicura lo scambio d'informazioni e di esperienze con i Cantoni e con altri attori coinvolti.

⁴ I Cantoni attuano gli obiettivi in materia d'integrazione nella loro sfera di competenza. Provvedono affinché le autorità cantonali adottino e attuino, insieme alle autorità comunali competenti, misure tese alla promozione dell'integrazione e alla tutela dalla discriminazione. Designano un servizio che funga da interlocutore dell'UFM nelle questioni inerenti all'integrazione e provvedono allo scambio d'informazioni ed esperienze con i Comuni.

⁵ In collaborazione con i Cantoni, l'UFM verifica periodicamente l'integrazione della popolazione straniera e assicura la garanzia della qualità.

Art. 55 Informazione e consulenza

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano gli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, segnatamente sui loro diritti e doveri e sulla tutela dalla discriminazione.

² Le autorità informano gli stranieri circa le offerte in materia di promozione dell'integrazione.

³ I Cantoni provvedono a una prima informazione degli stranieri trasferitisi recentemente dall'estero in Svizzera. La Confederazione li sostiene in tale compito.

⁴ I Cantoni prevedono quanto prima misure integrative adeguate per gli stranieri che necessitano di un sostegno particolare all'integrazione.

⁵ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano la popolazione sulla politica migratoria e sulla situazione particolare degli stranieri.

⁶ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono affidare a terzi i compiti di cui ai capoversi 1-5.

Art. 56 Contributi finanziari

¹ La Confederazione contribuisce finanziariamente all'integrazione. I contributi completano gli investimenti finanziari dei Cantoni a favore dell'integrazione.

² I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d'aiuto sociale in virtù dell'articolo 87 della presente legge e degli articoli 88 e 89 LAsi³, sono versati sotto forma di somme forfetarie per l'integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d'integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone.

³ Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali d'integrazione nonché di programmi e progetti di portata nazionale intesi a promuovere l'integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività nel quadro dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi.

⁴ Il Consiglio federale fissa l'importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi 2 e 3.

Art. 57 Settori da promuovere

I contributi finanziari secondo l'articolo 56 possono essere concessi per programmi e progetti tesi a promuovere l'integrazione, in particolare per programmi tesi a:

- a. promuovere le competenze di base, le competenze generali e professionali degli stranieri e la conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio;
- b. promuovere l'integrazione sociale;
- c. garantire agli stranieri l'accesso con pari opportunità alle strutture ordinarie;
- d. sostenere progetti modello che servono segnatamente a promuovere le innovazioni di interesse nazionale e che garantiscono lo scambio di esperienze tra le autorità competenti per le questioni inerenti all'integrazione, nonché tra queste ultime e terzi;
- e. promuovere la formazione di recupero delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti;
- f. garantire l'informazione e la consulenza degli stranieri nonché la loro tutela dalla discriminazione;
- g. permettere prestazioni d'interesse nazionale.

³ RS 142.31

*Titolo prima dell'art. 58 (nuovo)***Sezione 2: Requisiti d'integrazione***Art. 58 Valutazione dell'integrazione*

¹ L'autorità competente valuta l'integrazione alla luce dei criteri seguenti:

- a. il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
- b. il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale;
- c. la facoltà di esprimersi in una lingua nazionale; e
- d. la volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione.

² Ciascun caso va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che a causa di una disabilità o malattia non adempiono o adempiono solo con difficoltà i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d.

³ È ben integrato lo straniero che adempie i criteri di cui al capoverso 1.

Art. 58a (nuovo) Accordi d'integrazione e raccomandazioni per l'integrazione

¹ L'accordo d'integrazione definisce gli obiettivi, le misure, le scadenze nonché le possibili conseguenze in caso di inadempimento; disciplina inoltre il finanziamento.

² Può contenere segnatamente obiettivi concernenti l'acquisizione di conoscenze di una lingua nazionale o di conoscenze delle condizioni di vita e dell'ordinamento giuridico in Svizzera.

³ Le autorità possono emanare raccomandazioni per l'integrazione destinate ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio. Le raccomandazioni non sono vincolate a sanzioni.

*Titolo prima dell'art. 58b (nuovo)***Sezione 3: Contributo dei datori di lavoro all'integrazione***Art. 58b*

I datori di lavoro contribuiscono all'integrazione dei loro dipendenti e dei rispettivi familiari ammessi nel contesto del ricongiungimento familiare. Li informano in merito a offerte di promozione dell'integrazione appropriate.

Art. 83a (nuovo) Ammissione provvisoria con accordo d'integrazione

¹ Le autorità competenti possono vincolare l'ammissione provvisoria all'obbligo di stipulare un accordo d'integrazione (art. 58a).

² L'autorità cantonale competente stipula un accordo d'integrazione con una persona ammessa provvisoriamente se per detta persona vi sono forti rischi che si verifichi una delle eventualità di cui all'articolo 62 lettere b, c ed e.

³ Oltre agli obiettivi di cui all'articolo 58a capoverso 2, l'accordo d'integrazione stipulato con una persona ammessa provvisoriamente può comprendere in particolare anche quello dell'integrazione professionale.

Art. 84 cpv. 5

⁵ Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone la situazione familiare, la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza, l'integrazione e, se del caso, l'adempimento dell'accordo d'integrazione (art. 58a).

Art. 96 cpv. 1

¹ Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione dello straniero.

Art. 100b Commissione della migrazione

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e svizzeri.

² La commissione si occupa di questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall'entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, compresi quelli rientranti nel settore dell'asilo.

³ La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione. Tra queste figurano in particolare le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell'integrazione. Prende parte allo scambio internazionale di opinioni ed esperienze.

⁴ La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell'integrazione. È autorizzata a sollecitare contributi finanziari presso l'UFM per svolgere progetti integrativi di portata nazionale.

⁵ Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.

II

La modifica del diritto in vigore è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(n. II)

Modifica del diritto in vigore

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002⁴ sulla formazione professionale

Art. 3 lett. c

La presente legge promuove e sviluppa:

- c. le pari opportunità di formazione sul piano sociale e regionale, la parità effettiva fra uomo e donna, l'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili nonché le pari opportunità e l'integrazione degli stranieri.

2. Legge del 22 giugno 1979⁵ sulla pianificazione del territorio

Art. 1 cpv. 2 lett. f (nuova)

² Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:

- f. promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale.

Art. 29a Sussidi a progetti (nuovo)

¹ In collaborazione con i Cantoni, le città e i Comuni, la Confederazione promuove progetti intesi a migliorare, nell'interesse di uno sviluppo durevole, la qualità di vita e la coesione sociale nelle zone abitative.

² L'Ufficio federale della pianificazione del territorio coordina tale promozione con i servizi federali interessati e garantisce una valutazione sistematica delle esperienze raccolte.

3. Legge federale del 6 ottobre 2000⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 27 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} Nell'attività d'informazione e di consulenza gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali possono adottare misure appropriate per tenere conto delle specificità individuali degli assicurati, a meno che la comunicazione non possa essere garantita in altro modo.

⁴ RS 412.10

⁵ RS 700

⁶ RS 830.1

Art. 43 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Nei suoi accertamenti, l'assicuratore può adottare misure appropriate per tenere conto delle specificità individuali degli assicurati, a meno che la comunicazione non possa essere garantita in altro modo.

4. Legge federale del 19 giugno 1959⁷ su l'assicurazione per l'invalidità*Art. 59 cpv. 3*

³ Gli uffici AI possono far capo a specialisti dell'aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d'osservazione medica e professionale, a servizi specializzati nell'integrazione degli stranieri, a servizi di collocamento per interpreti interculturali e a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali.

Art. 68^{bis} cpv. 1 lett. e^{bis} (nuova)

¹ Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l'accesso ai provvedimenti d'integrazione appropriati previsti dall'assicurazione per l'invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con:

e^{bis} gli organi d'esecuzione pubblici e privati della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione.

5. Legge del 25 giugno 1982⁸ sull'assicurazione contro la disoccupazione*Art. 59 cpv. 5 (nuovo) Principi*

⁵ Nella reintegrazione degli assicurati provenienti da un contesto migratorio i servizi competenti collaborano con gli organi di esecuzione pubblici e privati della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione.

Art. 59a lett. a e c

L'ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché:

- a. la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente anche riguardo alle loro ripercussioni per appartenenza a un sesso e per l'integrazione;
- c. le esperienze fatte in Svizzera e all'estero siano oggetto di valutazioni, tali da permettere di raccomandare provvedimenti concreti ai servizi competenti;

⁷ RS 831.20

⁸ RS 837.0

è data la priorità ai provvedimenti in favore: dei giovani e delle donne disoccupati nonché degli assicurati disoccupati di lungo periodo:

1. dei giovani e delle donne disoccupati;
2. degli assicurati, che tenuto conto del loro contesto migratorio, della loro formazione professionale o della loro età sono esposte a un rischio elevato di disoccupazione di lungo periodo;
3. degli assicurati disoccupati da molto tempo.

Art. 66a cpv. 1 lett. c e cpv. 3

¹ L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

- c. non dispongono di una formazione professionale completa e riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione.

³ Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera o che, pur senza ottenere un diploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione oppure che hanno superato un esame professionale federale o un esame professionale federale superiore non ricevono assegni di formazione.

Art. 85f cpv. 1, lett. e (nuova)

¹ I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:

- e. gli organi di esecuzione pubblici e privati della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione;